

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

Spett. le

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza, 230

10126 - Torino

PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2019 (Delibera ART n. 92/2018)

Nell'ambito della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2019, avviata da codesta Autorità con delibera n. 92/2018, Mercitalia Rail S.r.l. intende fornire il proprio contributo formulando le seguenti osservazioni.

Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

Nel documento posto a consultazione, è prevista la sospensione dell'obbligo di pagamento del contributo per le imprese che svolgono: (i) servizi di trasporto merci su strada direttamente connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; (iii) servizi logistici ed accessori al settore dei trasporti, in attesa dei giudizi di appello pendenti dinanzi al Consiglio di Stato e relativi all'impugnazione, da parte dell'Autorità, delle sentenze del T.A.R. del Piemonte che hanno accolto i ricorsi sul contributo presentati da soggetti operanti nei predetti settori.

Nello specifico, il T.A.R. del Piemonte (sez. II, sentenze n. 539/2017 e n. 287/2018) - riprendendo le statuizioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 69/2017) - ha affermato che l'obbligo di pagamento del contributo riguarda solo i soggetti che svolgono attività che siano già state assoggettate all'esercizio delle funzioni regolatorie dell'Autorità di Regolazione dei

MERCITALIA Rail S.r.l.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale Euro 229.641.748,00 i.v.

N. Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 06473711007
R.E.A. di Roma 969509





Trasporti. L'individuazione di tali soggetti dipende, quindi, da un dato concreto e non dalla circostanza (teorica e quindi di per sé opinabile) che l'Autorità possa intervenire nel settore in cui operano. Non bisogna equivocare tra destinatari della regolazione e beneficiari della stessa né la partecipazione a consultazioni pubbliche in qualità di stakeholder trasforma questi soggetti in regolati.

A tale riguardo, occorre evidenziare come le motivazioni giuridiche che hanno portato il giudice amministrativo ad escludere tra i soggetti tenuti al contributo quelli che svolgono attività di autotrasporto e logistica, sussistano anche con riferimento al mercato dei servizi di trasporto merci su ferrovia, settore liberalizzato in ambito nazionale a partire dal 1° gennaio 2001 (legge 388/2000, art. 131) e ormai caratterizzato da una vivace concorrenza sia intramodale, che intermodale.

In particolare, anche le imprese esercenti i servizi di trasporto ferroviario merci non sono state soggette "concretamente" all'esercizio delle funzioni regolatorie dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, e quindi non possono annoverarsi tra i legittimi destinatari del contributo dovuto all'Autorità medesima.

Pertanto, al fine di garantire il principio di equità e non discriminazione tra tutti i soggetti operanti nel settore trasporto, nonché parità di trattamento tra le diverse modalità, si richiede a codesta Autorità di voler valutare l'estensione della predetta sospensione dell'obbligo di pagamento del contributo per l'anno 2019 alle imprese esercenti servizi di trasporto ferroviario merci

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gian Paolo Gotelli